

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO
Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. (Tornata 2013). (GU n.9 del 1-2-2013)

Il direttore generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 luglio 2011, prot. n. 336, recante la «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 159, recante la «Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

decreto 29 luglio 2001», che modifica il predetto DM 29 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente «Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale il mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;

Visto l'avviso di rettifica del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

nazionale;

Visto l'esito della riunione del 17 luglio 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la validazione delle procedure informatiche riguardanti il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell'ANVUR, con la quale e' stabilita la modalita' di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;

Visto il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; Viste le delibere dell'ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012 e n. 67 del 23 agosto 2012, come modificate dalla delibera del Presidente dell'ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con cui sono stati stabiliti i valori delle mediane in relazione, rispettivamente, ai settori bibliometrici ed ai settori non bibliometrici;

Visti gli atti sulla base dei quali si stanno completando le procedure di nomina delle predette commissioni;

Vista la nota direttoriale del 6 luglio 2012, prot. n. 3348, con la quale la Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione;

Vista la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n. 710/P/gl, relativa alla proposta di individuazione delle universita' sedi delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;

Visto l'esito del sorteggio delle Universita' sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data 20 luglio 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

quale e' stata indetta la procedura per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per l'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 398, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale devono concludersi entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione;

Vista la nota circolare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 gennaio 2013, prot. n. 754, su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Decreta:

Art. 1 (Oggetto della procedura)

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 222 del 2011, e' indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente decreto.

Art. 2 (Domanda di partecipazione)

1. A decorrere dalla data del 15 febbraio 2013, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e' presentata, a pena di esclusione, mediante la procedura telematica validata dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011, accessibile dal sito del Ministero - sezione «Universita'» (<http://www.istruzione.it/web/universita/home>) - o direttamente all'indirizzo <http://abilitazione.miur.it>, entro i termini di cui al comma 4. A tal fine la domanda e' compilata in lingua italiana o in lingua inglese:

a) dai professori e ricercatori in servizio presso le universita' italiane mediante l'apposita sezione presente nel «sito docente» (<https://loginmiur.cineca.it/>); in tal caso saranno altresì utilizzate le informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;

b) dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel «sito docente» (<https://loginmiur.cineca.it/>).

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) dall'indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'allegato 3 e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione.

3. La domanda e' corredata:

- a) dal curriculum vitae compilato attraverso la procedura telematica e contenente l'elenco complessivo dei titoli posseduti, delle pubblicazioni scientifiche (comprehensive, laddove disponibili, dei codici identificativi nelle banche dati di riferimento e dei codici standard internazionali di identificazione), pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicita' di cui all'art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011; nel curriculum vitae devono altresì essere contenute le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternita', gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali interruzioni motivate e documentate dell'attivita' scientifica;
- b) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l'abilitazione alla prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright di terzi;
- c) nell'ambito dell'elenco dei titoli di cui alla lettera a), dall'eventuale documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
- d) dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (sul sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Universita' sede della procedura) nonche' degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario e dei pareri pro veritate (sul sito del Ministero) secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del DLgs n. 196 del 2003.

4. La domanda di ammissione deve essere interamente compilata

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 31 ottobre 2013 e perfezionata, entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) dello stesso giorno, con l'invio della scheda di sintesi della domanda, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalita':

a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione della procedura telematica;

b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita'; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

5. Coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DD n. 222 del 2012, abbiano ritirato la propria candidatura dalle procedure di abilitazione indette per l'anno 2012, potranno trasferire le informazioni gia' presenti nella domanda precedentemente presentata utilizzando le apposite procedure telematiche disponibili nel «sito docente» e provvedendo al loro eventuale aggiornamento, entro gli stessi termini di cui al comma 4.

6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.

8. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di rikusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di rikusazione dei commissari.

9. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal candidato, con le modalita' telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Universita' sede della procedura delle determinazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DM n. 76 del 2012.

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

10. In applicazione dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 222 del 2011, le domande di coloro che si sono candidati all'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 222 del 2012 saranno escluse dalla partecipazione alle procedure di abilitazione indette con il presente decreto ove risulti che gli stessi, all'esito della relativa procedura, non abbiano conseguito l'abilitazione per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.

Art. 3 (Sedi delle procedure)

1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 3. Su richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di funzionamento delle universita' non statali legalmente riconosciute.

Art. 4 (Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

dell'Università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione. Prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi 1 e 4, lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera h), e 6, comma 5, del DM n. 76 del 2012.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.

4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

In particolare, ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli candidati di cui agli allegati A e B del DM n. 76 del 2012, il riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di presentazione della domanda.

L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.

5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

il 31 marzo 2014. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, e' assegnato un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalita' di cui all'art. 7 del DPR n. 222 del 2011 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 del medesimo DPR, con l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.

7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'art. 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.

9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.

10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata dell'abilitazione e' pari a quattro anni dal suo conseguimento.

11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.

Art. 5 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

della ricerca-Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e le universita' sedi delle procedure di abilitazione, come individuate dall'allegato 3. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel Direttore del CINECA.

2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.

3. Le predette informazioni saranno diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal DPR n. 222 del 2011.

4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane.

Roma, 28 gennaio 2013.

Il direttore generale: Livon